



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Mod. RIC – Rev.01 del 04/01/2021

INDICE

1. Premessa
2. Definizioni
3. Omologazione dei rifiuti
4. Documentazione relativa ai rifiuti provenienti dai centri di raccolta (ai sensi del D.M. Ambiente 8 aprile 2008)
5. Orari di conferimento
6. Caratteristiche degli Automezzi ammessi al conferimento in impianto
7. Corretti comportamenti in impianto

1. PREMESSA

Con il presente regolamento vengono delineate le procedure operative per il controllo documentale e per la verifica della qualità dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata e identificati con il CER 20.01.08, al fine di procedere al rispetto delle omologhe presso il nostro impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto e ammendante compostato con fanghi) ai sensi del D.Lgs. 29 aprile 2010 n.75 e s.m.i.

2. DEFINIZIONI

CER: codice europeo dei rifiuti, o anche EER (elenco europeo dei rifiuti), identifica il rifiuto in base alla composizione e al ciclo di produzione.

Materiale compostabile: materiale organico idoneo alla produzione di compost che prevede il suo completo riciclo entro tre mesi attraverso il processo di compostaggio. Esempi di materiali compostabili sono: scarti alimentari, residui verdi, carta per usi alimentari priva di additivi (non cerata, non patinata, non inchiostrata da inchiostri sintetici), lettiere di natura vegetale, cenere, sacchetti e prodotti monouso in plastica compostabili conformi alla norma UNI 13432 e identificabili con i simboli grafici:





REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Mod. RIC – Rev.01 del 04/01/2021

Materiale non compostabile: materiale non idoneo alla produzione di compost mediante processo di compostaggio. Esempi di materiali non compostabili sono: vetro, metalli (ferrosi e non ferrosi), plastiche (escluse quelle compostabili; le plastiche biodegradabili e non compostabili non sono idonee al compostaggio), materiali inerti (sabbia, terra, scarti di materiali da costruzione, lettiera non compostabile etc.), assorbenti/pannolini, carta per usi non alimentari, carta per usi alimentari utilizzata come assorbente di prodotti chimici e/o oli sintetici, farmaci, pile, batterie, tessuti, pelli, cuoio.

Altri materiali e/o materiali con CER diverso dal CER 20.01.08:

- i rifiuti prodotti dalla potatura o manutenzione di orti, parchi e giardini assumono il CER 20.02.01 e devono essere raccolti separatamente dalla frazione organica (fanno eccezione piccole quantità come ad esempio piantine da appartamento etc. che possono essere inglobate nel sacchetto di raccolta della frazione organica);
- gli scarti di macellazione non devono essere conferiti con la frazione organica, ma devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- gli imballaggi in carta/cartone non devono essere conferiti con la frazione organica, ma devono essere raccolti separatamente per essere avviati alla corretta attività di riciclo. Gli imballaggi in carta/cartone anche se compostabili, nel caso in cui siano privi di materiale organico/alimentare, non devono essere conferiti con la frazione organica ma devono essere raccolti separatamente per essere sottoposti alle corrette operazioni di riciclo.

Frazione estranea: quantità di materiale non compostabile e con CER diverso dal CER 20.01.08 presente all'interno della frazione organica conferita all'impianto di compostaggio.

3. OMOLOGAZIONE DEI RIFIUTI

Prima di effettuare il primo conferimento all'impianto, è necessario che sia acquisita la seguente documentazione:

- (a) scheda descrittiva del rifiuto (allegato 1 al presente regolamento);
- (b) analisi merceologica del rifiuto, effettuata da un laboratorio accreditato, che riporti la percentuale di frazione estranea con la suddivisione delle varie categorie merceologiche estranee.

Dovrà essere inviata al nostro Ufficio Tecnico una richiesta di conferimento con cui saranno



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Mod. RIC – Rev.01 del 04/01/2021

stabilite le date dei conferimenti. Dopo l'avvenuta conferma del conferimento da parte del nostro Ufficio Tecnico, il produttore/conferitore dovrà essere in possesso dei seguenti documenti da consegnare al momento di ingresso all'impianto:

-documento di accompagnamento dei rifiuti (formulario rifiuti) secondo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. debitamente compilato in ogni sua parte, nel caso in cui il produttore si avvale di un conferitore terzo;

Gli automezzi utilizzati dal produttore/conferitore devono essere autorizzati alle operazioni di trasporto e saranno soggetti a controllo documentale al momento dell'ingresso in impianto.

Al momento del primo conferimento, sarà effettuata un'analisi merceologica presso il nostro impianto al fine di verificare la qualità della frazione organica conferita e la coerenza con i risultati riportati sull'analisi merceologica del rifiuto precedentemente inviata di cui al punto 3 (b).

Dopo il primo conferimento, l'analisi merceologica sarà effettuata a campione in impianto almeno una volta all'anno e sarà realizzata dal laboratorio interno all'impianto in presenza del chimico responsabile del laboratorio interno. Al fine di agevolare il presenziamento all'analisi merceologica di un addetto incaricato dal produttore del rifiuto, l'automezzo entrato nell'impianto sarà fermato e sarà avvisato il produttore della effettuazione dell'analisi merceologica. Il produttore avrà il tempo di designare e fare arrivare all'impianto un addetto che presenzierà all'analisi merceologica. Il produttore potrà anche autorizzare lo stesso autista al presenziamento dell'analisi merceologica. Al termine delle operazioni di analisi, sarà compilato un verbale, riportante la percentuale di materiale estraneo determinato, che verrà firmato dall'impianto e dall'incaricato del produttore del rifiuto che ha presenziato all'analisi merceologica. E' fatta salva la possibilità, da parte dell'impianto, di effettuare a campione più analisi merceologiche nel corso di un anno, soprattutto nel caso in cui si sospetti un'elevata presenza di materiale estraneo nella frazione organica conferita, avvalorata anche dalla visione del materiale al momento dello scarico. Il costo dell'analisi merceologica è a carico del produttore del rifiuto.

Qualora dalle verifiche analitiche risulti che nella frazione organica conferita vi sia la presenza di una **frazione estranea superiore al 10% in peso**, il carico conferito sarà respinto o declassato a "rifiuti urbani non differenziati" e attribuito il CER 20.03.01. Inoltre, saranno bloccati i conferimenti per 7 gg lavorativi, anche quelli preventivamente programmati, al fine di



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Mod. RIC – Rev.01 del 04/01/2021

consentire al produttore di adottare tutte le operazioni correttive necessarie.

Saranno accettati solo i carichi della frazione organica la cui raccolta differenziata è avvenuta 72 ore prima del momento del conferimento in impianto. Nel caso in cui sono trascorse più di 72 ore dalla raccolta della frazione organica all'arrivo in impianto, il carico sarà respinto.

Qualora si verifichi, tramite analisi merceologica o attraverso semplice visione del rifiuto al momento dello scarico in impianto, la presenza di rifiuti pericolosi o di materiali il cui trattamento è soggetto a specifiche normative, come ad esempio gli scarti di macellazione, oppure la presenza di materiale eccessivamente putrefatto e con alto contenuto di percolato, riconducibile quindi ad una raccolta superiore alle 72 ore, il carico sarà respinto e sarà attivata la procedura di segnalazione alle Autorità Competenti.

4. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI RIFIUTI PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA

In adempimento a quanto predisposto dal D.M. 8 aprile 2008 relativo ai centri di raccolta, si richiede l'autorizzazione del centro (ovvero dispositivo del Comune emesso in conformità con la vigente normativa urbanistica ed edilizia) e copia della comunicazione effettuata alla Provincia ed alla Regione dalla quale si evince il soggetto gestore del centro di raccolta. Nel caso in cui lo stesso centro venga gestito da un soggetto che non sia il Comune stesso, deve esserci inoltrato, ai sensi dell'art.2 comma 4, l'iscrizione del gestore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" gestori centri di raccolta di cui all'art.8 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998 n.406. Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda il conferimento della frazione organica proveniente dallo stoccaggio nel centro di raccolta, di cui al punto 7.2 dell'allegato I del succitato Decreto, è fatto obbligo di avviare tale rifiuto agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire formazione di emissioni odorigene.

5. Orari di conferimento

- da lunedì a venerdì: ore 7:00-14:00
- sabato: 7:00-11:00



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Mod. RIC – Rev.01 del 04/01/2021

6. Caratteristiche degli automezzi ammessi al conferimento in impianto

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire con automezzi che garantiscono di preservare la copertura dei capannoni posti in depressione e che hanno un'altezza di 6 metri. Pertanto, dovranno essere utilizzati compattatori o vasche ribaltabili in grado di garantire un'alzata inferiore a 6 metri. Qualora il conferimento avvenga con cassoni scarrabili, questi ultimi non dovranno essere superiori ai 20 metri cubi con altezza sponde di 160 cm massimo.

7. Corretti comportamenti in impianto

Tutti gli automezzi che si muovono all'interno dell'impianto devono rigorosamente rispettare la segnaletica, i limiti di velocità (10 km/h) e tutte le indicazioni impartite dagli addetti d'impianto. Nel caso di attesa in coda, tutti gli automezzi devono sostare in modo da non intralciare le normali operazioni di lavoro dell'impianto e devono assolutamente spegnere i motori. E' fatto divieto agli autisti in attesa dello scarico di scendere dagli automezzi e di avvicinarsi ad attrezzature, mezzi d'opera, macchine operatrici e altri dispositivi presenti nell'impianto. Gli autisti sono autorizzati a scendere dagli automezzi solo al momento di espletare le procedure di scarico.

Gli autisti degli automezzi devono essere dotati degli opportuni DPI.

Dopo lo scarico, l'automezzo deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico a lasciare l'impianto.

Nel caso gli autisti degli automezzi non rispettino i corretti comportamenti o arrechino danni alle attrezzature, infrastrutture o alle persone operanti in impianto, l'impianto effettuerà le dovute comunicazioni al produttore/conferitore e si riserverà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni oltre all'inibizione dell'ingresso all'impianto dei soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti scorretti o dei danni arrecati. Nei casi più gravi, in modo insindacabile, l'impianto si riserva il diritto di sospendere, respingere o annullare i conferimenti, anche quelli precedentemente autorizzati.